

REGOLAMENTO  **ICARO ONLUS**
Agenzia Europea per la Tutela Ambientale

Al fine di una corretta operatività del personale dell'Associazione **ICARO ONLUS** e nel pieno rispetto delle vigenti leggi, il Presidente emana le seguenti norme che costituiscono il "Regolamento" a cui far riferimento sia per quanto riguarda l'organizzazione interna, sia per la salvaguardia della buona immagine dell'Associazione stessa.

Si precisa che l'espletamento del servizio di vigilanza ambientale svolto dalle Guardie Volontarie non dà luogo, in caso di convenzione con Enti pubblici, a costituzione di lavoro di pubblico impiego o comunque, in tutti gli altri casi, di lavoro subordinato od autonomo, dovendo essere prestato a titolo gratuito, ai sensi della L. 11.08.1991, n. 266.

Il servizio svolto dalle Guardie Volontarie sul territorio di competenza, persegue le finalità indicate dalle leggi statali e regionali ed in particolare si pone l'obiettivo di:

- a) Favorire e garantire l'applicazione delle normative in materia di protezione dell'ambiente terrestre, marino e lacustre, della flora e della fauna, anche in riferimento alla tutela degli animali d'affezione;
- b) Favorire e garantire l'applicazione delle normative in materia di protezione dell'ambiente;
- c) Collaborare con le istituzioni pubbliche alla tutela del patrimonio culturale, artistico e monumentale;
- d) Collaborare con le istituzioni pubbliche al fine di una sempre maggiore divulgazione della cultura sanitaria, con particolare attenzione alla prevenzione e all'attività didattica nelle scuole.

Nota: Al fine di una più semplice lettura del presente Regolamento, tranne che nella parte riguardante l'organizzazione interna, si premette che tutti i soggetti che verranno citati al suo interno, qualsiasi incarico ricoprano in seno all'Associazione, verranno denominati genericamente col termine di "GUARDIA".

ARTICOLO 1

Le Guardie operanti in nome e per conto dell'Associazione **ICARO**, le quali potranno assumere, a seconda della qualifica che verrà loro assegnata dall'Autorità preposta, la denominazione di "Guardie Zoofile, Venatorie, Ittiche, Ambientali o altro" sono quei collaboratori che realizzano con la loro opera il fine primario dell'Associazione **ICARO**, cioè quello di vigilare ed operare sull'osservanza delle Leggi e dei Regolamenti generali e locali e di tutte quelle norme emanate al fine di proteggere l'integrità e la dignità degli animali, l'habitat in cui vivono e che interagisce direttamente col nostro ambiente e con la natura in senso generale, occupandosi espressamente della protezione degli animali, dell'ambiente e della natura.

L'opera che dette Guardie presteranno sarà quindi volta alla salvaguardia delle possibilità esistenziali di ogni specie vivente, compiendo ogni possibile tentativo di prevenzione, prima di qualsiasi atteggiamento repressivo, nei confronti di abusi commessi dall'Uomo verso di esse.

ARTICOLO 2

Le Guardie, che dovranno essere Soci dell'Associazione **ICARO**, si impegnano ad aderire e quindi ad accettare incondizionatamente le norme statutarie ed il presente Regolamento che ne disciplina la figura, il servizio e l'operatività, anche mediante la sottoscrizione di un documento nel quale saranno evidenziate tutte le responsabilità civili e penali concernenti il loro operato, rispetto al quale esse dovranno rispondere in caso di inosservanza alle direttive ed alle facoltà loro concesse dalla nomina ricevuta.

Il documento di cui sopra autorizza, pertanto, l'Associazione **ICARO** a prendere provvedimenti disciplinari nei confronti dei soggetti inadempienti ed a procedere, in casi particolarmente gravi, ad azioni Civili e Penali nelle competenti Sedi.

ARTICOLO 3

Le Guardie, siano esse nominate direttamente dall'Associazione **ICARO** od affidate alla stessa da altri Enti o Istituzioni Pubbliche, dovranno sempre considerarsi come: Guardie dell'Associazione **ICARO**, con l'obbligo di sottostare alle sue norme statutarie, direttive ed al suo Regolamento interno.

Quanto indicato in questo Regolamento è determinante per lo svolgimento dei compiti delle singole Guardie, per l'operatività dei servizi e per la tutela delle responsabilità morali di quanti aderiscono all'Associazione; se ne chiede, pertanto, presa d'atto e piena adesione da parte delle Autorità e dagli Organi competenti, preposti alla nomina delle Guardie.

ARTICOLO 4

Presso tutte le Organizzazioni periferiche dell'Associazione **ICARO** possono essere costituiti nuclei di Guardie in numero corrispondente ad un rapporto congruo fra Guardie e Soci, regolarmente iscritti, e comunque nei limiti che la Sede centrale indicherà, disciplinando tali direttive secondo le esigenze e le norme statutarie dell'Associazione stessa.

Ogni Socio che esprimerà intenzione di entrare a far parte dell'organico delle Guardie dovrà impegnarsi fattivamente al reperimento di altri Associati che possano e vogliano svolgere tali mansioni in un'ottica di incremento dell'Associazione.

ARTICOLO 5

Condizione indispensabile per il Socio che desideri essere proposto dall'Associazione **ICARO** al conseguimento del decreto di nomina a Guardia, è il redigere apposita domanda nella quale dovrà essere indicato il settore specifico in cui operare e frequentare il relativo corso interno obbligatorio, propedeutico alla formazione delle Guardie, fermo restando l'obbligo di non superare del 20% le

assenze totali. I singoli casi, comunque, potranno essere valutati dal Consiglio Direttivo per eventuali deroghe.

Nella domanda verranno inseriti i dati personali del richiedente che verranno trattati in ottemperanza al D.lgs. 30/06/2003, n. 196 sulla "Riservatezza dei dati personali".

La richiesta, che dovrà essere corredata da autocertificazione comprovante la buona condotta del Socio e l'assoluta assenza di procedimenti giudiziari o pendenze in corso, dovrà essere indirizzata al Responsabile dell'Organizzazione periferica che, a sua volta, provvederà a sottoporla al Dirigente Nazionale preposto al servizio.

In caso di idoneità del candidato, l'Associazione **iCARO** provvederà ad inoltrare presso le Autorità competenti istanza volta al conseguimento del decreto di nomina.

Qualora una Guardia, nominata da altre Associazioni o Enti, richieda di aderire all'Associazione **iCARO**, questa deve dimettersi in forma scritta dalla precedente Associazione e divenire Socio, presentando domanda di ammissione, corredata dalle dimissioni irrevocabili dalla precedente Associazione ed assolvere nuovamente gli obblighi assicurativi disposti dalla vigente legge.

ARTICOLO 6

Il compito primario delle Guardie dell'Associazione, nel caso di addetti alla vigilanza ittica, zoofila o ambientale in genere è quello di prevenire e reprimere le infrazioni, promuovendo contestualmente opera di educazione, secondo criteri di una sana ecologia e di una corretta applicazione delle norme giuridiche ed etiche; individuando e responsabilizzando gli interlocutori in merito al patrimonio ambientale; affiancandosi anche all'opera di Istituzioni o Associazioni similari che perseguono medesime finalità.

Per l'attuazione di questo intento è, quindi, indispensabile aggiornarsi costantemente sull'ordinamento legislativo vigente, le cui norme sono in continua evoluzione.

Il programma di aggiornamento verrà curato con scrupolo primario dai Dirigenti preposti i quali provvederanno, con la massima solerzia e relativamente alle loro competenze, ad istruire i Responsabili dei servizi che, a loro volta, avranno cura di trasferire immediatamente le nozioni ai sottoposti; questo con l'evidente scopo di perseguire la subitanea circolazione delle informazioni, in una irrinunciabile ottica di massima professionalità, indispensabile per quanti operino nel settore della vigilanza.

Al fine di una sempre maggiore conoscenza delle tematiche ambientali, inoltre, le Guardie si impegnano a partecipare, oltre ai corsi di aggiornamento indetti dall'Associazione **iCARO**, anche a convegni e simposi organizzati da Associazioni similari, nonché da pubbliche Istituzioni, onde acquisire nozioni tali da aumentarne il grado di professionalità.

Le Guardie sottoscrivono giuramento dinanzi al Presidente Nazionale di sottomissione al presente Regolamento, accettandone incondizionatamente tutti gli articoli e prodigandosi per la corretta applicazione degli stessi.

Le Guardie non devono mai dimenticare che per la buona riuscita dei servizi debbono godere della stima e della fiducia del pubblico e delle istituzioni e che queste sono ottenibili solo con una condotta esemplare mantenendo, in ogni rapporto, modi educati ed il rispetto scrupoloso dei diritti e delle libertà che le leggi accordano ai cittadini.

Coloro che sono attivi nella vigilanza non devono mai venir meno a regole fondamentali impostate sul rispetto e sulla rigorosa applicazione delle vigenti leggi, adoperando prudenza, calma e saggezza, onde valutare correttamente l'entità delle situazioni che, volta per volta, si presenteranno.

Qualora le Guardie si trovino ad operare in numero insufficiente, relativamente ad una imprevista situazione di pericolo o si crei la possibilità di incontrare resistenza durante l'espletamento dei servizi loro assegnati, queste debbono richiedere immediatamente l'ausilio della Forza Pubblica.

ARTICOLO 7

La Guardia dell'Associazione **ICARO** svolge la sua opera di collaborazione a titolo volontario e gratuito, con modalità e tempi indicati dai Responsabili, obbedendo alle disposizioni che questi impartiranno, nel quadro di una razionale organizzazione dei servizi.

La vigilanza dovrà intendersi svolta da almeno due Guardie preventivamente autorizzate dal Responsabile superiore del servizio.

La singola Guardia che si trovasse fuori servizio al verificarsi di un evento di sua pertinenza sarà tenuta ad intervenire, per i suoi compiti istituzionali, avvalendosi dell'ausilio di un'altra Guardia e/o delle Forze dell'Ordine avendo cura di darne comunicazione ai Superiori quanto prima. E' fatto obbligo, infatti, di redigere rapporto dell'accaduto e di farlo pervenire nell'arco delle 24 ore successive.

Le Guardie dovranno assicurare la propria disponibilità operativa in una misura temporale non inferiore ad un servizio ogni 15 giorni, onde consentire una rotazione che garantisca la presenza costante sul territorio di soggetti preposti alla vigilanza, salvo deroghe.

Qualora, per cause di forza maggiore, la Guardia non potesse ottemperare a tale impegno, è necessario che ne dia motivata ragione con comunicazione scritta, che verrà vagliata dal Dirigente incaricato.

In assenza di scritti giustificativi, si procederà all'applicazione delle sanzioni disciplinari di seguito indicate nell'art. 15.

ARTICOLO 8

Rientra nelle facoltà dei Dirigenti Nazionali, preposti ai servizi di vigilanza, di presentare al Presidente richiesta di nomina, per un periodo prestabilito e rinnovabile, di "Ispettori" addetti al

controllo dell'operato delle Guardie, nonché all'assolvimento di altri compiti specifici, elencati di volta in volta nella lettera di nomina.

Gli "Ispettori", nominati dal Presidente, saranno scelti a discrezione dei Dirigenti nazionali, su proposta eventualmente anche dei Dirigenti delle sedi periferiche, sulla base di comprovata esperienza e capacità tecnica e saranno inseriti nell'organico dei Quadri.

Sarà cura degli Ispettori, qualora se ne presenti l'esigenza, stilare un dettagliato rapporto informativo sul personale; una scheda che rappresenti il comportamento, l'affidabilità, le caratteristiche generali e la preparazione professionale della singola Guardia in ogni servizio svolto.

Questo avrà lo scopo di far emergere eventuali comportamenti scorretti tenuti dalle Guardie o, al contrario, mettere in evidenza delle indubbie doti di competenza in campo tecnico-legislativo e predisporre i meritevoli ad un possibile passaggio di grado da Guardia semplice a gradi immediatamente superiori.

ARTICOLO 9

Le divise dell'Associazione **ICARO**, d'ordinanza o da campo, approvate dalle Autorità competenti, non dovranno essere modificate in alcun modo, neanche mediante l'applicazione di ulteriori segni distintivi diversi od ornamentali, nè di accessori non autorizzati di qualsiasi tipo, forma o foggia, tantomeno da gradi non attribuiti.

La Guardia dovrà adoperarsi per mantenere le divise in stato impeccabile, tale da non ledere né la dignità dell'Associazione, né la propria; ugualmente, quando questa operi in abiti civili, dovrà aver cura dei propri abiti che dovranno presentarsi in perfetto ordine e tali da non risultare di nocumento per l'Associazione di appartenenza.

Nel caso in cui la Guardia svolga il proprio servizio in abiti civili, sarà suo dovere apporre, sulla parte sinistra del petto e in maniera visibile, il tesserino dell'Associazione o dell'Ente locale competente per territorio; in alternativa la Guardia dovrà mostrare, con modi inequivocabili e cortesi, il tesserino stesso, qualificandosi quale Pubblico Ufficiale idoneo allo svolgimento del servizio in corso.

E' fatto assoluto divieto, inoltre, di utilizzare le divise per compiti non strettamente istituzionali e comandati; tale contravvenzione darà luogo alle sanzioni disciplinari previste dal presente Regolamento, oltre, ovviamente, in caso di uso improprio, ad originare eventuali rinvii in sede giudiziaria.

E' altresì vietato tassativamente a coloro che svolgono servizi di vigilanza per conto dell'Associazione **ICARO** di ostentare oggetti ornamentali ritenuti oltraggiosi o comunque di nocumento al prestigio della divisa e del servizio stesso.

L'acquisto e la fornitura dei materiali necessari per l'espletamento dei compiti di vigilanza di ogni sezione territoriale, deve essere autorizzata dal Presidente o dal Dirigente Nazionale competente per il settore specifico.

L'acquisto della divisa e del materiale necessario allo svolgimento del servizio, verrà effettuato a cura delle Guardie, salvo reperimento di fondi da destinare agli acquisti stessi.

Durante il servizio le Guardie avranno l'obbligo di aderire a tutte le richieste di intervento che ad esse verranno rivolte dalle Forze dell'Ordine, da Istituzioni o Enti pubblici, avendo cura di documentare gli eventi con le relative richieste scritte ricevute da parte degli Organismi anzidetti, oppure presentando, sempre in forma scritta, una completa memoria indicante l'avvenuto intervento, vidimata dall'Istituzione richiedente, nei limiti delle proprie competenze.

ARTICOLO 10

Tutte le qualifiche e i gradi dell'Associazione **ICARO**, unitamente ai relativi tesserini di riconoscimento, vengono conferiti e rilasciati dal Presidente nazionale.

I tesserini di riconoscimento, che riporteranno in modo ben visibile il settore di impiego delle Guardie, la qualifica e il grado, saranno, per una immediata identificazione, differenziati dal colore, basato sul grado ricoperto all'interno dell'Associazione: Dirigenti – colore ROSSO; Quadri – colore BLU; Agenti/Allievi – colore VERDE.

Il Responsabile della Sede periferica è il curatore, in prima persona, della proposta di nomina all'Ente locale, per il rilascio del Decreto di Agente Giurato, relativamente al settore in cui intende far operare l'Allievo che abbia presentato regolare domanda, accettata e ratificata dalla Sede Centrale.

ARTICOLO 11

Tutte le Guardie sono tenute al massimo rispetto della scala gerarchica, come indicato nell'organigramma dell'Associazione **ICARO**, pena l'applicazione delle sanzioni disciplinari.

Al fine di risolvere tutte le controversie che potranno insorgere tra pari grado, non riconducibili a motivi di servizio, verrà istituito un Giurì d'onore composto da due parigrado delle parti contendenti, scelti tra componenti esterni alla Sede periferica interessata che saranno nominati dal Presidente, nonché da due membri del Consiglio Direttivo Centrale che avranno il compito di svolgere indagini sui fatti; l'esito di tali indagini verrà sottoposto al Presidente per il giudizio finale.

Tale organismo opererà esclusivamente dietro relazione scritta presentata dai diretti interessati entro 15 giorni dal manifestarsi degli eventi.

Le controversie insorte tra Guardie di grado differente, non riconducibili a motivi di servizio, dovranno essere sempre e comunque rappresentate, in forma scritta singolarmente da entrambe le parti contendenti, al Responsabile territoriale e al Dirigente Nazionale del settore interessato.

Il Dirigente Nazionale, sentite le parti e consultato il Responsabile territoriale, attiverà in maniera inappellabile i provvedimenti opportuni.

Dei fatti succitati verrà data comunicazione al Presidente nazionale entro 48 ore dal verificarsi degli stessi.

ARTICOLO 12

I servizi svolti devono essere riportati su un apposito libro, debitamente numerato e vidimato dall'Organo Direttivo della sede periferica avendo cura di specificare i dati relativi all'ora di inizio e fine servizio, i nomi delle Guardie e le località dove sono stati svolti i controlli e gli estremi dei verbali eventualmente elevati. Detto libro dovrà essere conservato per almeno cinque anni e dovrà essere messo a disposizione in qualsiasi momento. Trascorsi i cinque anni il libro in oggetto verrà inviato alla sede centrale che rilascerà apposita ricevuta.

In sostituzione al summenzionato libro è ammessa una raccolta di Ordini di Servizio debitamente autorizzati e protocollati, corredata dai relativi rapporti di servizio.

ARTICOLO 13

Le Guardie devono scrupolosamente osservare i limiti territoriali loro consentiti dal decreto di nomina, attenendosi tassativamente ai compiti d'istituto di loro pertinenza.

La contravvenzione a tali norme comporterà, oltre alle sanzioni disciplinari erogate dall'Associazione, anche il dover rispondere, davanti alle competenti Autorità, per le responsabilità personali derivanti da tale causa.

ARTICOLO 14

I Responsabili delle Sedi Periferiche hanno l'obbligo, dopo aver adempiuto ai doveri istituzionali concernenti la consegna dei verbali elevati a carico dei contravventori agli Uffici competenti, di inviarne analogo copia alla Sede Centrale, entro e non oltre 30 giorni, anche via fax.

Il Responsabile della Sede Periferica dovrà redigere una scheda personale per ogni singola Guardia. Questa dovrà essere corredata da un profilo analitico della stessa, onde evidenziarne le peculiarità oggettive, con il fine di consentire un più proficuo utilizzo delle risorse umane nell'ambito delle iniziative che l'Associazione **ICARO** riterrà utile promuovere.

Ai Responsabili delle Sedi Periferiche verrà, inoltre, chiesto un quadro statistico delle attività svolte durante l'anno, mediante compilazione di un modello prestampato che verrà fornito dalla Sede Centrale.

Sarà cura dei Responsabili delle Sedi Periferiche inviare i quadri statistici entro e non oltre il 20 febbraio.

I dati rilevati saranno messi a disposizione dei Soci, affinché possano valutare l'attività svolta dalle rispettive Sedi Periferiche.

ARTICOLO 15

I provvedimenti disciplinari a carico delle Guardie sono di carattere ORDINARIO e SPECIALE.

PROVVEDIMENTO ORDINARIO

Si applica per lievi infrazioni alle norme statutarie o al Regolamento.

I provvedimenti disciplinari ordinari sono cumulabili fino a determinare la radiazione e conseguentemente la revoca del decreto di nomina.

Essi sono così articolati:

- a) Prima infrazione: ammonizione scritta.
- b) Seconda infrazione: sospensione dal servizio non inferiore a tre mesi (con esecuzione immediata) con ritiro della tessera di riconoscimento e comunicazione alla Provincia o altro Ente interessato e competente, ai fini della sospensione a giudizio della stessa.
- c) Terza infrazione: radiazione ed espulsione dall'Associazione **ICARO** e revoca definitiva del decreto di nomina (adottata con esecuzione immediata), nonché segnalazione, ai fini del ritiro, presso la Prefettura competente.

PROVVEDIMENTO SPECIALE

Si applica quando la Guardia commette infrazioni gravi verso le norme statutarie o il Regolamento, abusando della propria qualifica per fini personali in maniera tale da aver creato gravi disservizi o da aver arrecato discredito al prestigio dell'Associazione.

Il provvedimento speciale comporta la radiazione e l'espulsione dall'Associazione nonché l'immediata richiesta di ritiro del decreto, salvo ad adire le vie legali in casi particolarmente gravi che abbiano determinato danni all'Associazione.

ARTICOLO 16

Le quote associative sono così stabilite:

- | | |
|---------------------|---|
| a) Soci Sostenitori | 15 € più quota assicurativa prevista dalla legge. * |
| b) Soci Aderenti | 10 € più quota assicurativa prevista dalla legge. * |
| c) Soci Giovanili | 2 € * |
| d) Soci Benemeriti | 500 € salvo versamenti superiori. * |

* salvo diverse indicazioni del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 17

Il pagamento delle tessere associative decorre dal 1° gennaio di ogni anno fino al 31 dicembre dell'anno medesimo, fermo restando l'obbligo assicurativo contestuale.

Il pagamento della tessera associativa è consentito prorogabilmente entro il mese successivo alla scadenza (entro,cioè, il 28 febbraio).

Per tutti coloro che si iscriveranno nel corso dell'anno, il pagamento verrà calcolato dividendo la quota per 12 e moltiplicando il prodotto per il numero di mesi usufruiti.

Il mancato versamento della quota assicurativa, senza giustificato motivo, comporterà l'esclusione dall'Associazione e la riconsegna della tessera. La mancata riconsegna della tessera in caso di dimissioni o esclusione dall'associazione, comporterà l'immediata comunicazione agli Enti preposti. Eventuali usi impropri da cui derivasse un danno all'associazione, verrà perseguito nelle opportune Sedi.

ARTICOLO 18

Per poter conseguire lo status di Guardia regolarmente operante nell'ambito della vigilanza, è necessario e imprescindibile associarsi all'Associazione **ICARO** quale Socio Sostenitore e adeguarsi alle norme di legge sull'obbligo di assicurazione.

L'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA

ARTICOLO 19

Nel territorio nazionale e transnazionale vengono istituite sedi territoriali ciascuna retta da un Consiglio Direttivo composto da un Presidente, un Vice Presidente, da tre Consiglieri e da tre

Revisori dei conti tutti eletti dall'assemblea dei Soci aventi diritto al voto allo scopo costituita. La sede territoriale assume la denominazione di **ICARO ONLUS** - *Agenzia Europea per la Tutela Ambientale*, Sede territoriale di..... e deve essere composta da almeno 10 Soci regolarmente iscritti. Le suddette sedi territoriali hanno competenza nell'ambito del Comune o dei Comuni associati, nei quali esercitano le loro attribuzioni e svolgono tutte le funzioni loro demandate dallo Statuto.

Sarà cura dei Responsabili delle rispettive sedi territoriali attivarsi presso i Comuni di loro competenza o presso le Province di appartenenza affinché gli stessi diano corso alla nomina di agenti addetti alla vigilanza con appositi provvedimenti, al fine di assicurare il rispetto delle normative vigenti attraverso un Corpo tecnicamente erudito in materia legislativa che operi nel rispetto delle leggi e a titolo volontario e gratuito.

Le sedi territoriali propongono e curano l'iter per la nomina di Guardie che abbiano competenze extraterritoriali per lo svolgimento dei compiti d'istituto, sempre e comunque in ottemperanza alle normative vigenti, demandando alla Sede centrale l'accettazione e lo svolgimento delle procedure per il rilascio di eventuali titoli abilitanti e delle relative tessere di riconoscimento. I soggetti di cui sopra presteranno la loro opera a titolo volontario e gratuito.

ARTICOLO 20

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. I suoi Membri possono essere rieletti. I Membri decaduti restano in carica fino all'insediamento dei successori: Nel caso di cessazione della carica durante il triennio, per qualsiasi motivo, i posti resisi vacanti verranno occupati dai candidati non risultati eletti osservando l'ordine della graduatoria dei voti riportati. Tale norma non si applica in caso di cessazione dalla carica di Presidente per la sostituzione del quale si provvederà a mezzo di nuove elezioni da indirsi a norma dello Statuto e secondo le modalità descritte nel presente Regolamento.

ARTICOLO 21

Ogni Presidente ha la rappresentanza della propria sede periferica, ne firma gli atti e, nei casi di comprovata urgenza, adotta le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo, salvo a sottoporle ad esso per la ratifica. In caso di assenza o impedimento del Presidente, i relativi poteri vengono attribuiti al Vice Presidente e in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo i poteri vengono attribuiti al Membro più anziano del Consiglio Direttivo. L'anzianità è determinata dalla data di nomina e, in caso di nomina contemporanea, dall'età anagrafica.

ARTICOLO 22

Il Consiglio Direttivo delle sedi periferiche:

- a) esplica, nell'ambito del territorio di propria competenza, i fini istituzionali dell'Associazione attuando di volta in volta le iniziative ed i compiti che gli vengono affidati dal Consiglio Direttivo della Sede Centrale;
- b) delibera il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della sede periferica, rispettivamente entro il mese di settembre e marzo, nonché le variazioni al bilancio preventivo;

- c) delibera su ogni affare che importi trasformazione o diminuzione del patrimonio, salvo la ratifica del Consiglio Direttivo Centrale

ARTICOLO 23

Presso ogni sede periferica è istituito un Collegio dei Revisori dei Conti composto di tre Membri: i Revisori dei conti provvedono al riscontro degli atti di gestione, accertano la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esaminano e controfirmano i bilanci delle sedi periferiche, redigono apposite relazioni ed effettuano verifiche di cassa. Essi possono esercitare il proprio mandato anche individualmente e possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo senza poteri decisionali. Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

ARTICOLO 24

Il Commissario straordinario

Il Commissario straordinario:

- a) Racchiude in sé tutti i poteri del Presidente del Consiglio Direttivo, svolge la normale amministrazione e predispone gli atti per la indizione delle elezioni per la ricostituzione della sede periferica dei normali organi di amministrazione;
- b) E' nominato dal Presidente nazionale, con provvedimento ratificato dal Consiglio Direttivo Centrale in tutti i casi in cui la sede periferica non abbia organi di amministrazione;
- c) Dura in carica sei mesi e può essere prorogato per una volta sola con conseguente nuovo incarico formale del Presidente nazionale, ratificato dal Consiglio Direttivo centrale.
- d) Viene nominato all'atto di costituzione di una nuova sede periferica e il suo mandato inizia dalla data di inserimento.

ARTICOLO 25

Guardie dell'Associazione

Le Guardie dell'Associazione sono proposte dai Consigli Direttivi delle Sedi periferiche nei limiti degli organici fissati dal Consiglio Direttivo Centrale.

La Guardia dell'Associazione:

- a) Offre la collaborazione volontaria e gratuita all'Associazione per l'assolvimento di tutti quei compiti che importino tutela, assistenza per la protezione degli animali, della natura, del paesaggio e dell'ambiente in genere. Deve essere Socio regolarmente iscritto appartenente alla categoria dei Soci Sostenitori ed in regola con i pagamenti della quota associativa. Deve essere provvisto della polizza assicurativa in ottemperanza alla vigente normativa.
- b) Svolge opera di prevenzione e repressione contro il maltrattamento degli animali e il depauperamento dell'ambiente ivi compresa caccia e pesca nei modi e nei tempi che gli verranno riconosciuti dalle Autorità competenti.

- c) Affianca, nell'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, alla difesa del patrimonio zootecnico, faunistico e ambientale, gli Organismi pubblici a tali scopi destinati.
- d) Garantisce, dietro giuramento, l'accettazione del presente Regolamento emanato dal Presidente nazionale e ratificato dal Consiglio Direttivo Centrale e che ne disciplina la figura, il servizio e l'attività.
- e) La guardia dell'Associazione può essere revocata in qualsiasi momento con delibera della sede centrale, quando la Guardia medesima non si attiene al Regolamento e quando la stessa contravviene alle finalità istituzionali dell'Associazione.

ARTICOLO 26

Le sedi periferiche annualmente, entro il mese di giugno sono obbligate ad inviare alla sede centrale l'elenco dei Soci effettivi. Per Socio effettivo si intende la persona fisica o i componenti dell'Ente eventualmente affiliato che abbiano provveduto a pagare la quota associativa dell'anno in corso.

Le sedi periferiche corrisponderanno alla sede centrale, per ciascun socio in regola con i pagamenti della retta sociale, le seguenti quote:

- per i Soci Sostenitori il 25% della quota versata
- per i Soci Aderenti il 20% della quota versata
- per i Soci benemeriti il 25% della quota versata
- per i Soci Giovanili il 25% della quota versata

ELEZIONI

ARTICOLO 27

Scaduto il primo triennio dall'atto della costituzione dell'Associazione, i Membri del Consiglio Direttivo Centrale dovranno essere eletti con le modalità che seguono.

ARTICOLO 28

Sono eleggibili a tutte le cariche dell'Associazione le persone fisiche che siano Soci e che abbiano i requisiti per essere dichiarati elettori, secondo lo Statuto, il presente Regolamento e le vigenti disposizioni di legge; gli stessi, pertanto, devono risultare iscritti negli elenchi dei Soci e devono essere in regola col pagamento della quota sociale da almeno 1 anno prima della seduta elettorale. Per poter esercitare il diritto al voto i Soci aventi tali prerogative devono essere in regola con il pagamento della quota sociale entro il quinto giorno antecedente la data fissata per le elezioni. Coloro che intendono candidarsi possono farlo entro il quinto giorno antecedente la data fissata per le votazioni.

ARTICOLO 29

I Membri del Consiglio Direttivo vengono eletti nei modi e nei tempi prescritti dal presente Regolamento. Una volta eletto il Consiglio Direttivo, lo stesso eleggerà, in suo seno, il Presidente. Il Presidente avrà facoltà di scegliere il Vice Presidente all'interno del Consiglio Direttivo neo eletto.

ARTICOLO 30

Prima dell'inizio della votazione l'Assemblea nominerà un Presidente e due scrutatori per semplice alzata di mano. Le votazioni elettorali vengono effettuate a scrutinio segreto. A cura del Presidente dell'Assemblea verrà redatto verbale della riunione che, controfirmato dagli scrutatori, sarà prontamente inviato alla sede centrale (nel caso di elezioni locali) e protocollato e consegnato al Presidente neo eletto nel caso di elezioni nazionali, unitamente alle schede votate debitamente sigillate e controfirmate da Presidente di Assemblea e Scrutatori designati accompagnate da dichiarazione probante.

ARTICOLO 31

La votazione da parte dell'Assemblea nazionale, all'uopo riunita, si svolge nella sede centrale dell'Associazione o, in caso di impedimenti dovuti al numero eccessivo dei partecipanti o altro, in altro luogo individuato a tal fine e comunicato preventivamente dal Presidente.

L'Assemblea dei Soci aventi diritto al voto deve essere fissata in prima e in seconda convocazione. La prima convocazione è valida soltanto se è presente la metà più uno degli aventi diritto al voto; la seconda convocazione, che deve essere fissata nello stesso luogo e nello stesso giorno, è valida qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto al voto. Per ogni Socio è ammessa una sola delega; le eventuali deleghe devono essere presentate entro il termine del giorno precedente le elezioni e devono essere firmate dal delegante che ha l'obbligo di scrivere tutte le proprie generalità e l'indirizzo, nonché nome e cognome del Socio delegato e devono essere controfirmate "*per presa visione*" dal Presidente o Commissario straordinario della sede periferica (in caso di elezioni locali) e consegnate al Presidente dell'Assemblea il giorno delle votazioni. Hanno diritto al voto soltanto i Soci in regola con il pagamento delle quote contributive alla data del quinto giorno precedente l'assemblea. Coloro che si sono presentati quali candidati vengono eletti a maggioranza dei voti e sono pertanto considerate nulle le elezioni in cui vengano preventivamente indicate le cariche di Presidente, di Vice Presidente con qualsiasi numero di voti eletti.

Copia del verbale della riunione, firmato dal Presidente dell'Assemblea e dagli Scrutatori, deve essere fatta pervenire entro cinque giorni dall'avvenuta assemblea al Consiglio Centrale per la ratifica (nel caso di Sedi Periferiche) e al neo eletto Comitato Direttivo nel caso di elezioni nazionali.

In caso di mancata ratifica della nomina di uno o più degli eletti, i posti resisi vacanti saranno occupati dai candidati non risultati eletti, osservando l'ordine della graduatoria dei voti riportati.

PATRIMONIO

ARTICOLO 32

Per il conseguimento dei fini istituzionali, l'Associazione **ICARO** si avvale delle entrate costituite da:

- a) contributi associativi
- b) contributi da parte delle amministrazioni pubbliche quali Autorità Comunali, Provinciali, Regionali o centrali di vari Stati in relazione alle finalità perseguite dall'Associazione.
- c) Contributi di Organismi internazionali
- d) Donazioni e lasciti testamentari
- e) Altre eventuali elargizioni erogate a titolo di liberalità dagli Associati, da enti pubblici e privati, ovvero da altri soggetti terzi
- f) I proventi derivanti da qualsiasi manifestazione promozionale e da attività culturale esercitata e/o organizzata dall'Associazione.

ARTICOLO 33

Con le entrate l'Associazione provvede:

- a) a pagare le spese necessarie per il funzionamento corretto della struttura e per il conseguimento dei suoi fini;
- b) a effettuare prestiti ed eventuali integrazioni ai bilanci delle proprie organizzazioni periferiche;
- c) a creare fondi idonei a soddisfare esigenze di carattere umanitario attinenti alle finalità dell'Associazione.

ARTICOLO 34

Gestione finanziaria periferica

Le entrate delle Sedi periferiche sono costituite:

- a) dalle contribuzioni dei Soci, fatta salva la quota spettante alla Sede centrale;
- b) dalle rendite del patrimonio;
- c) da qualsiasi introito derivante da azioni promozionali o altro;
- d) dalle rendite di donazioni o lasciti e da eventuali contributi da parte di Enti, privati ecc. fatta salva la quota di reddito spettante alla Sede centrale e da quest'ultima stabilita.

ARTICOLO 35

Con le entrate delle Sedi periferiche si provvede alle spese necessarie per il funzionamento delle Sedi periferiche ed il conseguimento dei loro fini, salvo la quota spettante alla Sede Centrale.

ARTICOLO 36

Obblighi e adempimenti delle Sedi periferiche

- a) scritture contabili, con predisposizione di registro giornaliero di cassa, mastri di entrata e uscita e suddivisione dei capitoli di spesa;
- b) elenco sempre aggiornato dei Soci da redigere su apposito libro avente pagine numerate e vidimate, pagina per pagina, dal Presidente e, se già nominati, dai Revisori dei Conti. Nell'ultimo foglio dovrà essere indicato il numero complessivo delle pagine di cui si compone il libro.
- c) Libro dei verbali di consiglio da mettere a disposizione dei Soci;
- d) Libro delle Delibere, anch'esso a disposizione dei Soci;
- e) Libro vidimato dal Presidente Nazionale nel quale inserire i nominativi dei Soci, con i loro dati anagrafici, con la data di ingresso e di eventuale uscita dall'Associazione con relativa data.

ORGANIZZAZIONE

ARTICOLO 37

Per l'espletamento dei compiti che si prefigge, l'Associazione si avvale di una organizzazione centrale e di organizzazioni periferiche.

Possono essere istituiti comitati, commissioni e consulte per l'attuazione dei fini e dei compiti di ricerca e di studio, nonché per l'elaborazione delle indicazioni programmatiche ed eventuali progettazioni tecniche. Essi sono formati da persone particolarmente esperte e qualificate scelte anche al di fuori degli Associati.

ARTICOLO 38

Può essere costituito un Comitato d'onore composto da persone nominate dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, che abbiano conseguito particolari meriti per l'attività prestata nell'interesse dell'Associazione e/o si siano particolarmente distinte nel promuovere la difesa civica dell'intera Comunità umana e nel contribuire alla difesa dell'Uomo e alla tutela dell'ambiente nel generale quadro dell'ecosistema.

ARTICOLO 39

Eventuali modifiche al presente Regolamento potranno essere apportate d'iniziativa del Consiglio Direttivo su richiesta di metà dei Componenti.

ARTICOLO 40

Il presente Regolamento e le norme in esso contenute sono parte integrante alle indicazioni statutarie dell'Associazione **ICARO** e pertanto l'applicazione è immediata.

ARTICOLO 41

Il presente Regolamento consta di 42 articoli. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo rispettare come Regolamento Ufficiale dell'Associazione **ICARO**.

ARTICOLO 42

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle disposizioni previste dal Codice Civile, dal Codice Penale e da tutte le norme vigenti in materia.

